

San Marino, 6 ottobre 2019

Istanza n. 14

Arengo del
06/10/2019

Agli Ecc.mi

CAPITANI, REGGENTI DELLA REPUBBLICA DI SAN MARINO

Palazzo Pubblico - SAN MARINO

I sottoscritti cittadini sammarinesi, valendosi della facoltà loro concessa dagli Statuti e dalle leggi di questa antica Repubblica, si rivolgono rispettosamente alle LL.EE., affinché sottopongano all'esame del Consiglio Grande e Generale la seguente

ISTANZA D'ARENGO

avente per oggetto:

richiesta revisione della operatività per il part time imprenditoriale

Ai sensi della normativa in essere, "per part-time imprenditoriale si intende l'esercizio di un'attività economica in forza della titolarità di una nuova licenza individuale o una attività autonoma e libero professionale, da parte di una persona fisica residente nella Repubblica di San Marino, la quale abbia in essere un rapporto di lavoro subordinato part-time oppure che sia alla ricerca di un rapporto di lavoro subordinato part-time."

Chi presenta l'istanza desidera porre l'attenzione su due aspetti che paiono incongruenti con lo spirito di intraprendenza di coloro che tentano l'avventura imprenditoriale da zero, salvaguardando una propria redditività che scaturisce da lavoro subordinato part time in altro settore.

- 1) Alla licenza in regime di part-time imprenditoriale non è consentito accedere alle agevolazioni o benefici fiscali e creditizi previsti dalla normativa vigente, quasi fosse un premio il fatto stesso di ottenere l'autorizzazione a lavorare.
- 2) Ad oggi il part-time imprenditoriale ha la durata massima di tre anni che decorrono, in tutti i casi, dal rilascio della licenza. Trascorsi tre anni dal rilascio della licenza al soggetto non è più permesso continuare, come se la somma di due attività fosse qualcosa di sconveniente per una economia.

Preso atto che il part time imprenditoriale è uno strumento per avviare nuove imprese sammarinesi, con particolare valenza verso i settori artistico tradizionali e di imprenditoria femminile, si richiede un intervento normativo affinché, sia sempre possibile il ricorso ai benefici fiscali e contributivi previsti per tutte le altre forme di avvio d'attività e venga annullato il limite massimo di tre anni.

Seguono le firme